CAPITOLATO

OSSIA

ELENCO DELLE CONDIZIONI

DA RITENERSI NEI CONTRATTI

che si stabiliscono per le opere della Real Casa e dei Reali Siti in Palermo

CAPITOLATO

PER LE OPERE

DELLA REAL CASA E SITI REALI IN PALERMO

Io sottoscritto nato di figlio di professione domiciliato in strada N. Piano mi obbligo eseguire i lavori che occorreranno nella Real Casa e nei siti Reali in Palermo, ai seguenti patti e condizioni, che saranno distinti in capitoli, sezioni, ed articoli, come qui sotto si trascrivono.

Capitolo Primo

Dei lavori diversi, dei materiali, loro composizione ed uso, e delle misure

---

SEZIONE I.

LAVORI DI TERRA

Articolo 1.

Io mi obbligo di seguire nei lavori le tracce che mi saranno indicate dall'Architetto della Real Casa, facendo piantare a mie proprie spese i palini, ed i profili per la direzione e pel rilievo degli sterri, dei rinterri, delle scarpe,

o inclinazioni stabilite. Se eccedo le tracce indicate in qualunque parte di essi lavori, l'eccesso sarà a mio conto, ed il lavoro di questa parte sarà rifatto a mie spese.

Articolo 2.

Le terre dei cavamenti saranno misurate nel vuoto dello scavo, non mai nel volume che formano fuori di esso, e mi saranno valutate giusta il modo che descriveremo, e coi prezzi registrati nella tariffa.

Le terre cavate e poste in deposito per essere dappoi nuovamente usate, mi saranno pagate per questo secondo cavamento e caricamento a norma della tenacità che avranno acquistata, e giammai meno del prezzo fissato per lo scavamento, e caricamento delle *terre ad un uomo*, che nella tariffa viene anche denominato terra ordinaria e sciolta.

Sempre che dovrò fare uno scavamento l'Architetto della Real Casa determinerà da principio coll'esperienza, ed unitamente a me intraprenditore, la qualità della terra a cavarsi. A tale oggetto l'Architetto prescegliera un uomo di sua fiducia, forte ed abituato alla lavorazione della terra, al quale imporrà di zappare per un dato tempo nel luogo dello scavo da eseguirsi, che presenti il più che sia possibile della omogeneità nella qualità della terra. Da me intraprenditore si porrà di mia scelta un altro idoneo lavoratore, che prenda la terra zappata dal primo, e la getti colla pala nel rilascio, o la carichi nelle carriole od altri mezzi di trasporto. Il rapporto del tempo impiegato da questi due lavoratori deciderà della qualità della terra.

Articolo 3.

Qualora nei cavamenti s'incontreranno delle fabbriche, massi di pietre, rocca, od altro, le demolizioni o tagliamenti da praticarsi, mi saranno valutati coi rispettivi prezzi per detti tagliamenti assegnati dalla tariffa.

Articolo 4.

Ogni qualvolta nei cavamenti s'incontrerà una qualche quantità di pietra o altro materiale, questo sarà di proprietà della Real Casa, ed io sarò obbligato a prendermene ed impiegarne quella quantità, che nel lavoro è utilizzabile, ricevendola come denaro contante, e valutata secondo i prezzi stabiliti nella tariffa.

Data la circostanza che i materiali suddetti non potessero servire ai lavori che si eseguono nello stesse sito dello scavo; io potrò farne l'acquisto per adoprarli in altro lavoro, ed in tal caso dovrò essere preferito a qualunque altro. Siffatti materiali che mi saranno calcolati coi prezzi di tariffa, li riceverò come danaro contante, e mi verrà dedotto dall'ammontare della misura dei lavori medesimi.

In qualunque siasi cavamento, ove le terre dovranno esser sostenute con casse, siano semplici, siano chiuse, queste saranno da me eseguite perfettamente come accennasi in tariffa, ed il loro importo mi sarà pagato a parte, a canna quadrata, restando a mio carico di mantenerla durante lo scavo, e la costruzione delle fondazioni.

Articolo 5.

Tutt'i rinterri li farò per istrati regolari di un palmo di altezza progredienti successivamente dal principio verso la fine del rinterro, acciò le carrette, le carriole, le bestie de soma, e gli uomini che trasportano le terre, passando successivamente per sopra il rinterro che van facendo cominciano a stivare e premere le terre, le quali dopo saran battute con pistoni di legname castagno del peso di dieci rotoli ciascuno.

Articolo 6.

Io mi obbligo di fornire a mie spese il numero necessario di terrazzieri intelligenti per la pronta ed esatta condotta del rinterro, e di robusti manuali per battere le terre, e perfezionare i riempimenti e gli scavamenti.

Mi obbligo del pari di provvedere a mie spese i pistoni, cordini, battifacce, acquatol, squadri e cose simili per l'esecuzione di qualunque siasi lavoro, e ciò secondo la richiesta dell'Architetto della Real Casa, che avrà la facoltà di far cambiare i terrazzieri, i capi d'opera, ed ogni altro travagliatore, che non troverà idoneo nel lavoro.

Articolo 7.

Serò io obbligato eseguire i trasporti delle terre con carriole, con carrette, o con volantini tirati da animali, ed anche con mangani, a seconda delle distanze, e delle circostanze, importando molto ai Reali interessi di usare i

detti diversi modi secondo che crederà l'Architetto della Real Casa adottarsi conseguentemente alle regole dell'arte.

Io dovrò fornire i mezzi necessari ai trasporti; i cofani e le barrelle saranno impiegati in quei piccoli trasporti che debbono eseguirsi in siti, ove sono praticabili nè per mezzo di rampe, nè mediante qualunque altro meccanismo.

Articolo 8.

Allorchè per mancanza dei mezzi che mi sono obbligato di fornire, eseguirò i trasporti in altra maniera non opportuna al caso, sarò sempre pagato come se avessi usato i mezzi prescritti ed ordinatimi dall'Architetto della Real Casa.

Siccome per massima è stabilito, che fino al quinto o sesto ricambio le carriole si usano con vantaggio, che dal settimo ricambio è svantaggioso non servirsi di carri tirati da animali, e che dopo cinquanta palmi di altezza è più utile usare i mangani qualora il sito lo permette, in vece di trasportare con carriole per rampe; così io terrò d'appresso tali diversi sistemi perchè essi non siano causa di danno, e di ritardo all'opera.

Articolo 9.

Qualora per la natura del terreno al di fuori del sito degli sterri, il trasporto delle terre, dei calcinacci e simili materiali non potrà eseguirsi senza la costruzione di rampe o ponti di servizio, questi lavori mi saranno abbonati a prezzi di tariffa.

Se poi le stesse rampe o ponti di servizio occorressero nello stesso sito degli sterri per facilitare i trasporti, in tal caso la loro costruzione e mantenimento sarà a mio carico.

SEZIONE II.

DELLA MISURA DEI LAVORI DI TERRA

Articolo 10.

Gli sterri mi saranno misurati a canna cuba degl'incavi prodotti, per mezzo di profili risultanti dalla livellazione o da testimoni in profilo, che si lasceranno nell'atto dello sterro. A tale oggetto saranno situati a qualche distanza l'uno dall'altro tre punti di rapporto formanti un triangolo, i vertici dei quali punti dovranno giacere sopra uno stesso piano orizzontale destinato a servire di piano di paragone per la livellazione anzidetta da eseguirsi prima e dopo dello sterro. I suddetti punti di rapporto saranno determinati dai travi infossati entro terra e fabbricati all'intorno; nel mezzo di essi sarà fissato un chiodo a testa quadrata che ne rasçrà il vertice o pure un dado di pietra di taglio incastrato nella fabbrica. Nei lavori poi di poca estensione e di minora importanza, basterà il lasciare nello sterro dei testimoni in profilo e e non a piramide, secondo la direzione e lo spazio che verrà indicato dall'Architetto della Real Casa.

Articolo 11.

Nel trasporto delle terre da un luogo ad un altro, qualunque sia la specie di terra, io intraprenditore sarò pagato pel detto trasporto alla canna cuba e per ricambi, regolando il prezzo secondo viene stabilito nelle Tariffe in vigore.

Quando la terra scavata dovrà esser deposta ad una distanza orizzontale, che non eccederà palmi undici sopra l' altezza di palmi quattro, od alla distanza di palmi cinque sopra l'altezza di palmi otto, in tal caso considerandosi le terre spinte con la pala di prima mano, perciò non vi sarà considerato trasporto, ma bensì come lavoro di semplice cavamento col solo prezzo notato in Tariffa.

Se la distanza eccederà undici palmi di lunghezza nel senso orizzontale, e quattro palmi nel senso verticale, o cinque palmi nel senso orizzontale sopra l'altezza di palmi otto, allora dovranno cominciarsi a contare i trasporti

per ricambi. Il ricambio costerà di canne dodici in terreni piani, in discesa, e per sopra pendi più dolci di $1/20$ contandosi tale distanza dal centro di gravità dello sterro a quello dal rinterro. Sarà di canne otto tutte le volte che i trasporti avranno luogo sopra rampe inclinate all'orizzonte di $1/20$ ad $1/12$ nelle rampe più ripide al di là di $1/12$ si conteranno tanti ricambi per quante volte l'altezza di otto palmi si conterrà nella differenza di livello dei centri di gravità dello stesso e del rinterro.

I ricambi verticali pel tiro delle terre od altro materiale che si estrarrà da uno scavo qualunque, come sarebbe da pozzi per fondazione di pilastri ec, saranno sempre contati di palmi otto ognuno, misurando dal centro di gravità dello scavo stesso, diminuito dei primi otto palmi di profondità, sino al livello del terreno, nel quale si riporrà il materiale.

Le regole di sopra prescritte dovranno esser modificate in qualche caso particolare, come per esempio se dovesse farsi uno scavo in un punto, e la terra risultante dovesse ripartirsi luogo una retta stabilita ad una data distanza dal medesimo punto; poichè allora la distanza dei centri di gravità non può evidentemente rappresentare la distanza media che i mezzi di trasposto debbono percorrere pel deposito del materiale; similmente se lo sterro da portarsi in un punto debba formare una corona di rinterro intorno ad esso, ed altri casi simili, in tali condizioni si eviteranno le principali difficoltà decomponendo lo scavamento, ed il riempimento in parti corrispondenti le più grandi possibili, o tali che la distanza dei centri di gravità sia presso a poco la media de' cammini percorsi per le differenti parti dello scavo. Convien fare attenzione altresì che in talune circostanze la strada dello sterro è determinata dalle località, e che allora non sarà certamente la distanza orizzontale dei centri di gravità dello sterro, e del rinterro, che dovrà mettersi a calcolo, ma la projezione orizzontale del cammino reale che percorreranno i mezzi di trasporto.

Nella estrazione del fango ed altro materiale dai pozzi, cisterne e simili recipienti i ricambi verticali, ognuno di palmi otto si conterranno dal centro di gravità del materiale da estrarsi sino alla bocca del pozzo cisterna ec.

Le appuntazioni delle misure dei lavori di terra, saranno sempre prese dal sorvegliatore, o da un architetto alunno, o dall'Architetto incaricato al lavoro, e da me sottoscritto; anche saranno notate in apposito libretto.

SEZIONE III.

CAVAMENTO DI ROCCA E TUFO.

Articolo 12.

I cavamenti di rocca e tufo saranno eseguiti da me qui sottoscritto, ed indirizzati esattamente sulle tracce stabilite dall' Architetto della Real Casa, ed essendovi difetto alcuno prodotto per causa mia, dovrò ripararlo a mie spese.

Articolo 13.

Allorquando questi materiali dovranno impiegarsi nei riempimenti, dovrò a pezzo a pezzo farli situare colle mani, i più grossi dietro i rivestimenti di fabbrica, e dovrò di strato in istrato far riempire di sabbia gl' intervalli fra i detti pezzi, affinchè non vi resti alcun vuoto fra essi.

Articolo 14.

Il cavamento della roccia o del tufo sarà compreso nella classificazione della terra, tutte le volte che sarà fatto da terrazzieri ordinari, e solamente col soccorso di picconi, mazze, cunei, e leve, ma quando dovranno impiegarsi minatori rompitori che lavorano con punte e scalpelli, o quando l'estrazione della rocca esigesse l'uso della polvere, allora questo lavoro sarà calcolato come appresso descrivesi nell'articolo 16.

Il suddetto cavamento sarà pagato col prezzo delle tariffe in vigore sino alla profondità di palmi 16. Dalla profondità di palmi 16 a 24 il prezzo sarà aumentato per ogni canna cuba di une giornata di terrazziere di prima classe, e così dovrà aumentarsi sempre di una egual giornata per ogni altri otto palmi di profondità.

Articolo 15.

Allorchè sarà necessario, che io fornisca degl' incastri per fondamenti, e che la rocca o il tufo debbono far parte di un rivestimento, locchè esigerà un nuovo taglio, e maggior travaglio per raddrizzare le facce, quello sarà misurato separatamente, e pagate alla canna quadrata veduta di faccia, e ad

un prezzo particolare in seguito del corrispondente estimo; o se i materiali provvenienti da questo cavamento saranno di poca consegnenza, resteranno a beneficio di me sottoscritto, il che sarà deciso dall' Architetto in Capo della Real Casa.

Articolo 16.

I materiali provvenienti dai cavamenti di rocca e di tufo, che saranno posti in deposito per quindi essere messi in opera, mi si pagheranno per la maneggiatura, oltre il trasporto di ogni canna cuba, metà del prezzo convenuto per lo scavo di una canna cuba di terra vegetabile.

I cavamenti di rocca, che dovrò praticare con le pistolette, saranno da me eseguiti, ma la polvere sarà approntata dalla Reale Amministrazione.

La mano d' opera di tali cavamenti sarà pagata a seconda delle giornate impiegate nell' eseguire il cavamento.

SEZIONE IV.

DELLE DEMOLIZIONI

Articolo 17.

Allorchè si dovrà demolire un edifizio, o un corpo qualunque, se ne farà dall'Architetto incaricato in mia presenza il corrispondente verbale, annotando tutti gli oggetti ricavabili dalla demolizione, apprezzandosi pria di demolirsi, o per conservarli, o per consegnarli a me infrascritto, o per metterli in vendita, siccome sarà ordinato. Nel verbale stesso è sempre prima della demolizione, sarà notata la cubatura delle fabbriche a demolirsi con la distinzione di quella a fili regolari con pietra ordinaria, o pur di taglio, di mattoni, o altro. Il verbale di cui è parola verrà richiamato nella misura finale del lavoro.

Tutta la cubatura della fabbrica mi verrà pagata nella demolizione, secondo viene specificato in Tariffa coi prezzi ivi stabiliti.

Quantevolte la pietra, o tuttaltri oggetti risultanti dalle demolizioni, potesse impiegarsi in lavori di conto della Reale Amministrazione, sarò obbligato di prendermela con le condizioni stabilite nella Tariffa.

Articolo 18.

Io sono obbligato di fare sbarazzare e trasportare nei luoghi soliti e stabiliti dai regolamenti municipali i calcinacci ed altri materiali provvenienti dalle demolizioni, che sarebbero inutili al lavoro, e mi obbligo particolarmente di non adoperare i detti calcinacci nelle costruzioni per qualsivoglia oggetto senza un ordine espresso dell' Architetto della Real Casa.

Articolo 19.

Laddove per eseguire una demolizione vi bisognassero dei puntelli, delle cataste, degli urtanti di legname, questi dovranno eseguirsi con legname di mia proprietà, che sarà calcolato a prezzo di Tariffa dall' Architetto della Real Casa.

SEZIONE V.

SMALTI E CEMENTI

Articolo 20.

Le varie specie di smalti e cementi saranno da me fatti in materiali, e con le proposizioni per esse, che saranno indicati dall' Architetto della Real Casa, e dovrò per le medesime impiegare sempre le acque dolci.

Articolo 21.

La calce di cui dovrò far uso dev'essere quella fatta con le migliori pietre calcaree del paese, essa dovrà essere ispezionata dal sorvegliatore delle fabbriche prima di spegnersi nell'acqua.

Si ributterà sempre quella che sia polverizzata, facendola trasportare fuori del travaglio.

La calce non potrò oprarla, che due in tre mesi dopo che nei calcioai è rimasta spenta.

Per tale regola però io mi uniformerò alla buona pratica locale, giacchè vi è della calce, che va operata subito spenta.

Tutti gli smalti saranno manipolati da manuali intelligenti, i quali saranno da me pagati a giornate e mai ad estaglio.

La pozzolana sarà scelta ben pura, senza ghiaja, e non mista di materie eterogenee.

Articolo 22.

I cementi che dovrò fare con calce e pozzolana del Vesuvio e terra d'Ischia con le proporzioni, che mi saranno indicate, saranno manipolate a piccole porzioni, e posti in opera con la massima attenzione.

Articolo 23.

Gli smalti delle fabbriche ordinarie dovrò comporli in due parti di pozzolana una parte di calce, ed una di arena di lava ben netta; quelli delle fabbriche di mattani saranno composti di pozzolana e sabbia crivellata col graticcio nelle proporzioni sudette.

Lo smalto per lo intonaco sarà fatto da me con un terzo di calce, e due di sabbia ben netta: quello pe' rinzaffi, o siano lacerti, sarà più carico di calce, e quelli da farsi con pozzolana del Vesuvio, saranno di una metà di calce, ed una di pozzolana.

Articolo 24.

Convengo che laddove rimarrà inoperata alcuna sorta di smalto, che non sia più proprio ad essere impiegato, dovrò farlo trasportare fuori del travaglio a mie spese.

SEZIONE VI.

FABBRICHE

Articolo 25.

Le pietre di tufo che dovrò impiegare nelle fabbriche di questa Real Casa e dei Reali Siti, dovranno essere delle migliori cave, che mi saranno indicate dall'Architetto della Real Casa.

Queste pietre dovranno essere lavorate in tutte le loro facce, e disposte

per fili in istrati orizzontali, ed in modo che le unioni corrispondono nel centro del pezzo del filare sottoposto, restando vietato d'impiegare nelle facce del muro le pietre rotte, dette mazzacani.

Le fabbriche di grossezza di palmi due in sopra saranno misurate alla canna cuba, e quelle di minor grossezza alla canna quadrata come viene prescritto in Tariffa.

Articolo 26.

I mattoni che dovrò impiegare nei lavori saranno della qualità, e delle condizioni indicate dall'Architetto della Real Casa, che dirige il lavoro.

Gli strati saranno posti a livello ed a scacchiera, ed alternativamente uno per la sua lunghezza, o l'altro per la larghezza, e le facce inalzate perfettamente a piombo, o con una scarpa secondo i profili che saranno approvati prima (se bisogneranno) e quindi si passeranno in opera con smalto che fluisce nelle loro connessure orizzontali e verticali, e non mi permetterò di mettere dei mattoni rotti nelle facce esterne. Questi potrò impiegarli semplicemente nell'interno dei muri, dopo che in ogni strato avrò posto due ordini di mattoni interi per ciascuna faccia uno interno e l'altro esterno. Quando nelle fabbriche dovrò impiegare pietre di taglio, le dimensioni di esse dovranno essermi indicate dall'Architetto della Real Casa.

Articolo 27.

Laddove dovrò fare delle fabbriche a strati diversi di mattoni e tufo, l'altezza di detti strati verrà indicata dall'Architetto della Real Casa; e queste fabbriche mi saranno pagate ai prezzi della Tariffa in vigore, secondo la variazione degli strati.

Articolo 28.

In tutte le fabbriche cucite e scucite, tanto dentro terra che fuori terra, il magistero della demolizione sarà a mio carico; la pietra servibile che potrà risultarne rimarrà a mio beneficio per adoperarla nello stesso lavoro; lo sfratto de' calcinacci risultanti dalla demolizione sarà calcolato per le due terze parti del volume della fabbrica da demolirsi. In fine l'uso delle zeppe, il così detto rinfrescamento di queste ec. andrà tutto a mio carico, senza alcuna particolare considerazione nella misura.

Articolo 29.

Nelle fondazioni seguirò il metodo che mi verrà indicato dall' Architetto della Real Casa, le quali saranno regolate a seconda dei terreni che all'uopo si presenteranno, vogliasi, in buoni terreni, in terreni rocciosi, sull' argilla, in terreni paludosi, vogliasi in acqua ec.

Articolo 30.

Mi obbligo di costruire a qualunque altezza tutti i lavori di muratore, senza che possa pretendere aumento sui prezzi stabiliti in Tariffa, essendo compresi nei medesimi il prezzo medio dalle più basse alle più grandi altezze, e degli anditi di qualunque forma e costruzione.

SEZIONE VII.

FABBRICHE PER VOLTE

Articolo 31.

Le fabbriche per le volte indicate nella Tariffa s'intendono da me eseguite con pietre delle stesse dimensioni che i muri, ma lavorate con attenzione in tutte le loro facce, e tagliate a cunei.

Le forme saranno fatte come è prescritto dall'arte, e mi verranno pagate come è stabilito in Tariffa.

Articolo 32.

Le volte di mattoni verranno da me fatte con la massima accuratezza, e con mattoni tutti scelti, ben cotti e sani.

Questi saranno messi nella forma senza smalto, alternativamente due posti in lunghezza, ed un posto in larghezza, e quindi vi si farà fluire lo smalto nelle connessure, avanzando sempre in due lati opposti delle volte affinchè egualmente procedano distante dalla chiave, la quale dovrà essere di un solo mattone.

Articolo 33.

Mi obbligo di eseguire le armature delle volte come mi verrà prescritto dall'Architetto della Real Casa, vogliansi armature in aria o sospese, vogliansi armature a puntelli, o pure armature mobili. In qualunque caso però non potrò pretendere nulla dippiù dei rispettivi prezzi prescritti dalla Tariffa per le armature in generale.

SEZIONE VIII.

FABBRICHE DI PIETRA DI TAGLIO.

Articolo 34.

La quantità di queste pietre da impiegarsi, e le dimensioni di esse mi verranno indicate dall' Architetto della Real Casa. Queste pietre saranno tagliate secondo la forma prescritta dal medesimo senza rottura alcuna.

Articolo 35.

Tali pietre mi saranno misurate al palmo cubo, col prezzo della pietra e per la ponitura in opera, e pel taglio o sia lavoratura sarò pagato siccome viene stabilito nelle tariffe in vigore : nelle fabbriche ordinarie si dedurrà dal cubo totale quello occupato dalle pietre di taglio, che vi saranno poste nei rivestimenti , e mi si pagherà la ponitura di queste ed il lavoro della pietra coi prezzi della tariffa in vigore.

Le cornicia ture mi si pagheranno e misureranno al palmo quadrato di faccia veduta e sviluppata; e gl'intagli mi si pagheranno com'è stabilito in tariffa.

SEZIONE IX.

TRAMEZZI DI LEGNAME E FABBRICA.

Articolo 36.

I tramezzi saranno da me formati d'impiedi, e di traverse di legname di castagno di once cinque di larghezza, e della grossezza del tramezzo, fermati con gesso nei muri alla profondità di palmo uno, ed un quarto, e riuniti tra essi con incastri tagliati a giusta misura e bene inchindati.

Gli spazii tra essi saranno non maggiori di palmi quattro ; nei medesimi vi saranno dei pezzi di tavoloni di castagno della stessa grossezza del tramezzo disposti a croce, finalmente ammecciati ed inchindati.

Gli spazii che rimangono saranno riempiti con fabbrica di pietre tufo tagliate nelle loro facce e di fronte, i legnami saranno scalpellati rusticamente perchè vi attacchi bene lo intonaco.

Qualora dall'Architetto della Real Casa si stimerà fare eseguire dei tramezzi di mattoni e gesso detti alla siciliana, tali tramezzi saranno da me fatti, e mi saranno pagati coi prezzi della tariffa in vigore.

SEZIONE X.

ANDITI, BANCATE, STECCATI E CHIUSI DI LEGNAME.

Articolo 37.

Tutti gli anditi o bancate, che occorreranno per la costruzione delle diverse fabbriche, debbono essere costruite a mie spese, e con legname di mia proprietà.

Tutto il legname e funi occorrenti pei medesimi, debbono essere di buona qualità , ed atti a sostenere il peso corrispondente per cui si debbono costruire. Sarà quindi il materiale sudetto ispezionato dall'Architetto della Real Casa, cha ricuserà quello che non istimerà a proposito per l'oggetto da impiegarsi

Tutti gli anditi o bancate chiose, e steccati che occorreranno costruirsi in caso particolare, ordinati dall'Architetto della Real Casa, dovranno con la condizione espressa di sopra eseguirsi da me, e mi saranno valutati dall'Architetto stesso coi prezzi stabiliti in tariffa dal numero 699 al numero 723 e con le norme indicate nelle note della tariffa stessa.

I buchi che potranno rimanere nella fabbrica nuova provenienti dagli anditi, bancate o steccati siano chiusi, siano semplici, dovranno otturarsi a mie spese.

SEZIONE XI.

RAPPEZZAMENTO.

Articolo 38.

I rappezzamenti saranno da me fatti con lo smalto sopra detto, e con scheggie di pietra tufo e mattoni come mi verrà indicato dall'Architetto della Real Casa.

Io dovrò tagliare la fabbrica antica al vivo, e vi dovrò impiegare i migliori materiali ed operai: saranno da me forniti gli anditi, i ponti, ed i puntelli.

Il primo taglio di essa fabbrica sarà a carico di me sottoscritto.

SEZIONE XII.

INTONACO ED IMBIANCAMENTO.

Articolo 39.

Mi saranno indicate dall'Architetto della Real Casa la varie specie di smalto per gl'intonachi. Laddove questi dovranno farsi sui muri vecchi, io sarò obbligato di prima raschiarli per togliere tutto lo smalto antico, anche dalle connessure che verranno bagnate col pennello prima di buttarsi l'arricciatura.

Articolo 40.

Lo smalto per l'intonaco sarà da me fatto di calce della miglior qualità, di sabbia di lava crivellata, e la pozzolana che dovrò impiegarvi sarà egualmente crivellata, e senza veruna materia eterogenea, dovrò quindi porla in opera con la massima attenzione, spianando bene la superficie, affinchè si renda ben levigata e senza la minima fessura.

Articolo 41.

L'imbiancamento sull'intonaco nuovo sarà da me fatto a tre passate con latte di calce semplice: quello sopra ai muri vecchi si farà a due passate, ed anche con più, se l'Architetto della Real Casa lo stimerà necessario.

Mi si valuterà e pagherà il trasporto di una canna cuba di calcinacci per ogni centocinquanta canne quadrate di intonaco scalpellato, sempre che dovrà trasportarsi nei luoghi soliti, e così a proporzione.

Articolo 42.

Seguirò perfettamente le indicazioni dell' Architetto della Real Casa nella composizione degl'intonachi idraulici, e se ne stabilirà il prezzo secondo la composizione.

Articolo 43.

Per lavori di stucco, e per quelli di facciata mi uniformo a quanto è stato particolarizzato nella tariffa in vigore.

SEZIONE XIII.

PAVIMENTI E SELCIATI.

Articolo 44.

I pavimenti di mattoni, o di quadri di argilla, detti rigiole, dovranno essere delle migliori qualità, ben cotte, sane, e della grandezza determinata

dall'Architetto della Real Casa, poste sopra uno strato di buono smalto dopo ben livellato il suolo.

Articolo 45.

I selciati con ciottole di fiume, e con riquadri di catene di selce a quella distanza che sarà indicata, saranno collocati sopra un suolo di terra ben consolidata con uno strato di smalto grasso per lo meno oncia una e mezza, e che fluisca bene nelle connessure, le catene saranno larghe non meno di once dieci, di spessezza once nove, e lavorati col puntillo.

Articolo 46.

Il detto lavoro sarà pagato alla canna quadrata misurata in opera, giusta i prezzi della tariffa in vigore: saranno a mio carico la battitura del suolo sottoposto, e tutte le altre spese indicate; e solo nel caso che si debba fare sotto il selciato un masso di fabbrica mi sarà pagato separatamente come fabbrica di fondamenta, alla decisione dell'Architetto della Real Casa.

Articolo 47.

Per pavimento di scardonati e ciottolati mi uniformo a quanto su questo articolo è stato particolarizzato nella tariffa in vigore.

SEZIONE XIV.

TETTI.

Articolo 48.

Le tegole e canali dovranno essere della miglior qualità ben cotti, di un suono chiaro, e della fabbrica che sarà indicata dall'Architetto della Real Casa.

Articolo 49.

Le riparazioni dei tetti saranno da me fatte con attività, e nel modo prescritto dall'Architetto della Real Casa.

Articolo 50.

Occorreodo covertnre di lavogna, di piombo, di ferro, di vetro, mi obbligo di eseguirle secoodo l'indicazione dello Architetto della Real Casa, o coi prezzi risnltanti da opposita analisi che poggiano sopra i prezzi elemeotaıi della tariffa in vigore.

Articolo 51.

Per le scivole, tubolalnro e condotti che scaricano le acque do' tetti, starò a quanto vicoe specificoto nello tariffa in vigoro.

SEZIONE XV.

TERRAZZI.

Articolo 52.

I terrazzi saranno da me fatti col lapillo bianco, o con quello nero del Vesnvio, e mischiato l'uno o l'altro giusta la disposizione dell'Architetto della Reol Casa. Sorà prima passato al grticcio per separarlo dalla terra, e quindi ammassato con calce spenta nelle proporzioni indicate dall'analisi, e dopo essersi bene maneggiato si lascerà staro tre gioroi per lo meno, e quindi si maneggerà prima di metterlo in opera, io seguito sarà ben battnto a regola d'arte; ed allora che si dovranno appinnare gl'infossamenti fatti in essi nel batterlo, ehe i pratici dicono aeconciatura, questi si farà tagliando le parti elevate, e mai riempendo le infossature.

Artieolo 53.

I terrazzi detti a cielo dovrò buttarli, e quindi batterli secondo le grossezze prescritto nella Toriffa.

I terrazzi non potendosi fare nel forte dell'està nè in quello dell'inverno per le ragioni cho tntti conoscono, dovrò eseguirli o nel prineipio della primavera, o nel principio dell'autunno; nell'uno o nell'altro caso dovrò mantenerli coverti per quattro mesi almeno , affinchè nel primo caso gli estremi

calori del mese di agosto non vi producano variazione, come nel secondo non ve le cagionino le gelate di gennaio.

Articolo 54.

Nei luoghi, ove non si trovasse assolutamente lapillo, e vi dovessi fare qualche terrazzo, lo formerò con cemento di calce e ghiaja frammischiata con due parti di materia di demolizione, o di mattoni pesti battuti, potrò benanche lastricare con pietra di taglio, o secondo la pratica del paese con altri cementi composti.

SEZIONE XVI.

TUBOLATURE.

Articolo 55.

I tubi (di qualunqoe specie essi saranno per la di loro dimensione) mi verranno misurati alla canna lineare compresa la ligatura, la fabbrica, e l'intonaco necessario per porli in opera, e quando saranno messi in opera nel muro mi si misureranno in opera similmente, e mi si pagheranno sempre senza aver riguardo all'intonaco ed alla demolizione per gl' incastri che bisognerà fare, essendo tali cose compensate nell'analisi: se però dovrò porli nelle terre, mi si pagherà lo scavo, ed il riempimento a prezzo delle tariffe in vigore.

Articolo 56.

La ponitura in opera dei tubi di mattoni mi sarà pagata per estimazione dello Architetto della Real Casa.

SEZIONE XVII.

QUAGLIATURA.

Articolo 57.

La quagliatura dei pezzi d'opera in legname che poggiano sopra le fabbriche, dovrò guarnirli intorno con gesso di due once di grossezza, e mi sarà pagata al palmo lineare, secondo i prezzi delle Tariffe, ed in mancanza secondo l'estimo.

SEZIONE XVIII.

PECE PEI TERRAZZI.

Articolo 58.

In caso occorreranno impeciature degli astrici solari, dovrò prima nettar bene le parti dove si deve distender la pece, e le fessure saranno nettate col pennello; quindi se l'uopo l'esigga dovrò far calafatare con stoppa incatramata a forza di scalpello tali fessure, poi vi si stenderà la pece molto fluida per la larghezza di once sei in sette, che riempia bene le fessure; sopra di questa si stenderà una striscia di canape larga once quattro sopra della quale si passeranno due altre mani di pece, ed io sottoscritto sarò obbligato a mantenere questa impeciatura per due anni. E laddove dall'Architetto della Real Casa si crederà di sarcire le fenditure degli astrici con mastice di lapillo, ferrugine e smalto, io dovrò eseguirlo, ed il prezzo mi sarà valutato come prescrivesi in Tariffa, o con prezzi da analizzarsi secondo in appresso viene stabilito.

SEZIONE XIX.

LEGNAMI.

Articolo 59.

Io dovrò fornire le varie specie di legname per qualunque lavoro, come mi sarà ordinato dall'Architetto della Real Casa.

Tutti i legnami dovranno essere della miglior qualità per lo meno di due anni, di taglio di filo dritto, senza nodi cattivi, senza spaccature, e non cotti dal sole; quelli che non avranno questa qualità, saranno rigettati dall'Architetto della Real Casa.

SEZIONE XX.

LAVORI DI LEGNAME.

Articolo 60.

Le imposte di porte, e finestre, tela di invetriate, le persiane, i mobili, e tutt'altro che occorrerà, saranno da me eseguiti giusta le prescrizioni dell'Architetto, il quale stabilirà ben'anco le dimensioni e qualità del legname per le intravature degli intersuoli, la qualità delle chiancole, le dimensioni, e le forme dei cavalli armati per tettoje, ed altro.

Articolo 61.

I tetti da campo saranno formati con tavole di pioppo, grosse oncia una e mezza, e l'ossatura sarà di castagno; vi sarà la capezziera; ed una sbarra ai piedi.

Articolo 62.

Quaale volte dovrò fare i telai per porvi la tela in vece di vetri, se questi sono più alti di palmi quattro, dovrò mettere una traversa nel mezzo; la tela dovrà essere di buona qualità, ed inchiodata con fettucce di canape in giro.

Articolo 63.

Tutte le volte che io non impiegherò in detti lavori il legname di buona qualità, come di sopra ho convenuto, ovvero che il lavoro non sia ben connesso, e ben posto in opera, mi assoggetto che l' Architetto me lo faccia rinnovare, scartando tutto ciò che non possa esser buono nel materiale e nella mano d'opera.

SEZIONE XII.

FERRAMENTI.

Articolo 64.

Il ferro dovrà essere della migliore qualità dolce, ben battuto, e lavorato secondo mi verrà prescritto. Mi si pagherà a peso compresa la ponitura in opera a qualunque altezza.

Articolo 65.

I ferri vecchi che pervengono dalla demolizione, che saran posti di nuovo in opera, verranno battuti messi novellamente alla forgia, e lavorati come i nuovi, e mi sarà accordato un ventesimo pel consumo, pagandosi colle norme prescritte nella tariffa.

SEZIONE XXII.

LAVORI IN FERRO.

Articolo 66.

Le serrature saranno fatte secondo mi si prescriverà dall'Architetto della Real Casa, e le chiavi saranno diverse le une dalle altre.

Articolo 67.

Ogni altro ferramento di porte o finestre sarà sempre fatto a regola d'arte, e come prescrivesi in tariffa.

SEZIONE XXIII.

METALLI, PIOMBO, OTTONE, RAME, EC.

Articolo 68.

I lavori di ottone, bronzo, rame, ed altro saranno da me eseguiti nella forma secondo le dimeosioni prescritte dall'Architetto della Real Casa, ed i prezzi, ove non siano preveduti dalle tariffe in vigore, saranno fissati dal detto Architetto con apposite analisi.

SEZIONE XXIV.

VETRI E LASTRE.

Articolo 69.

I vetri saranno della misura indicata nella tariffa, ed anche il piombo e le bacchette di ferro per porli in opera.

Le lastre saranno della miglior qualità, e di quella fabbrica, che sarà indicata dall'Architetto della Real Casa e mi verranno pagate per le dimensioni che si troveranno poste in opera, compresa la ponitura a qualunque altezza.

SEZIONE XXV.

PITTURE AD OLIO.

Articolo 70.

La pittura ad olio sarà fatta con olio di lino di buona qualità, e le varie tinte saranno composte colle preparazioni corrispondenti. Avrò l'attenzione di otturare tutti i buchi che sono nel legname, eseguire le analoghe preparazioni prescritte nella tariffa, e quindi far distendere la tinta in modo, che copra bene tutta la superficie, che si deve dipingere.

Articolo 71.

La pittura a colla sarà fatta con gesso, e colla di pelle di guanti, ben chiara e sarà distesa colla stessa avvertenza di sopra e tepida.

SEZIONE XXVI.

SPAZZATURA DI CAMMINI.

Articolo 72.

Mi obbligo di fare spazzare i cammini sempre che mi sarà ordinato, e ne sarò pagato al prezzo convenuto nelle tariffe in vigore.

SEZIONE XXVII.

NETTAMENTI DI CLOACHE.

Articolo 73.

Mi obbligo da far votare le cloache, ed i condotti sempre che mi sarà ordinato, colla massima attività, ed anco in tempo di notte se sarà necessario, facendole trasportare nei luoghi che mi verranno indicati.

SEZIONE XXVIII.

TUBOLATURE.

Articolo 74.

Io mi obbligo di fornire tutti gli operai di qualunque classe, che mi saran richiesti dall'Architetto della Real Casa pei lavori di economia, abbonandomisi sulle giornate il beneficio fissato nel presente contratto, caso che siano da me forniti gli utensili.

Capitolo Secondo

Misuramento delle opere, Contabilità, ec.

Articolo 75.

Per la misura delle opere io terra, starò a quanto si è detto ocl Capitolo primo, Sezione secooda.

Articolo 76.

Tutte le opere saranoo misurate e valutate col sistema decimale del 6 Aprile 1840; il di cui palmo corrisponde ad 1,025 del Siciliaoo, e secondo le indicaziooi registrate oella Tariffa per ciascuno articolo di lavoro, o di sommioistraziooe.

Articolo 77.

Qualuoque sia la natura delle opere, mi assoggetto al modo di misurarle il più approssimante possibile alle regole geometriche, seoza aversi riguardo a qualuoque contrario metodo potesse una pratica iovalsa avere stabilito.

Articolo 78.

Tutti i muri di qualsivoglia costruzione e grossezza saranno misurati secondo le dimensioni in opera, e se ne dedurrà ogni vuoto. Il prezzo dei magisteri dei vani, degli archi, delle volte, essendo stato compreso nel prezzo di ciascuno articolo di fabbrica come vedesi nella tariffa, non potrà pretendere alcuno aumento in misura.

In ordioe al compeoso da darmisi per le fabbriche costruite col magistero noo già a due, ma a più facce, starò a quanto è notato oella Tariffa.

Articolo 79.

Non potrò impiegare alcun metallo senza che il peso noo ne sia stato esattamente stabilito, e ootato in preseoza dell'Architetto della Real Casa, o del

commesso da loi incaricato. Se trascoro di adempiere a questa formalità, perdo il dritto di reclamare il pagamento degli oggetti aonministrati.

Articolo 80.

Tutti gli elementi che potranno servire a stabilire la contabilità dei lavori, saranno scritti, o dal sorvegliatore, o dall'Architetto incaricato io nn libretto. Siffatta scrittura dovrà comprendere le misure di ogni specie, gli oggetti a numero o a peso, le opere di stima, e generalmente tutti gli oggetti di spesa relativi ai lavori, il numero sarà sempre scritto per esteso; quale libretto sarà da me firmato.

Queste libretta dovrauno essere antecedentemente notate e parafrate dall'Architetto in capo della Real Casa.

Articolo 81.

Se un'opera terminata non corrispondesse, per giudizio dell' Architetto in capo della Real Casa, e tutt'i lavori o materiali che dovrebbe comprendere, dietro le condizioni dello estimativo, il prezzo dei lavori, e dei materiali mancanti sarà dedotto in fine della misura, coi prezzi stessi stabiliti in tariffa. Quante volte per giudizio dell'Architetto sudetto il risparmio fosse stato adoperato nella stessa opera, o per perfeziooamento, o per partite non prevedute, se ne farà egualmente ricordo alla fine della misura.

Capitolo Terzo

Durata del contratto, modo del pagamento, cauzione ed altri patti.

Articolo 82.

Il preseote contratto avrà la durata di e deeorrerà dal giorno dell'approvazione sioo a

Articolo 83.

I lavori si pagheranno ai prezzi della tariffa del geoio in vigore, e suo suppletorio, e per tutti quelli non preveduti nella detta tariffa, con aoalisi apposite dedotte dai prezzi elementari della tariffa stessa e suo suppletorio, ed io mancanza dai prezzi del commercio, coll'aumento del dieci per cento di beoeficio, e si comprenderoono nel ribasso coovenuto.

Articolo 84.

Io sottoscritto appaltatore avrò dritto a degli abbuonconti durante il lavoro, da pagarmisi previi certificati da rilasciarsi dall'Architetto in capo della Real Casa, in proporzione oi lavori eseguiti e scaodagliati. Il saldo del lavoro mi sarà pagato alla finale consegna previa relazione.

Articolo 85.

Mi obbligo di dare uoa cauzione di ducati o in iscrizioni immobilizzata, o in polize bancali, o in crediti sulla Amministrazione di Casa Reale di già liquidati, da rimanere vincolata siffatta cauzione non solo per l'andamento delle coodizioni stabilite nei contratti, ma bensì per la verifica della bontà delle opere, e per gli equivoci della contabilità, e quiodi da essere sviocolata dopo mesi sei dal giorno io cui sarà terminato lo appalto; ad oggetto di restare interamente liqoidate tutte le relazioni di consegna.

Articolo 86.

La stessa cauzione servirà per far terminare i lavori cominciati, e per fare eseguire secondo il contratto tutti quelli ordinati, che pei casi d'importanza di me intraprenditore per qualunque causa che sia (eccettuato il caso di morte) non potranno da me eseguirsi, e per trattenere e pagare in detti casi un principale commesso sufficientemente istruito, e scelto dall'Architetto in capo della Real Casa, che nei lavori mi rappresentasse e tenesse per me la contabilità.

Articolo 87.

Nel caso di mia morte S. E. il sopraintendente generale della Real Casa, potrà autorizzare lo scioglimento del contratto, e questo scioglimento non potrà essere rifiutato ai miei eredi se lo domandassero.

Articolo 88.

La firma, dall'Architetto della Real Casa, apposta su qualunque certificato, non mi discarica di una verifica posteriore nella bontà delle opere, e per gli equivoci di contabilità; pel quale oggetto resta vincolata la mia cauzione, come ancora dichiaro con tale Articolo di rimaner soggetto, a quanto le leggi civili in vigore hanno stabilito.

Articolo 89.

Mi obbligo di prendere ai prezzi correnti in piazza, gli approvvisionamenti dell'antico impresario, qualora siano riconosciuti idonei della qualità richiesta nelle condizioni dell'appalto, e laddove detti approvvisionamenti siano riconosciuti essere stati fatti per lavori non terminati.

Articolo 90.

Nel caso che fossi obbligato a travagliare di notte, e qualora per la circostanza la paga dei lavoratori dovesse aumentare di prezzo, avrò dritto ad una indennità, che sarà fissata, dall'Architetto della Real Casa.

Articolo 91.

Dal presente appalto s' intendono esclusi tutti quei lavori, che si stimerà di farsi eseguire in economia, come pure quelli straordinarj, da eseguirsi in seguito di progetti approvati per opere che esigono considerevoli spese, e pei quali S. E. il sopraintendente generale stimerà di fare stabilire con appalto separato.

Capitolo Quarto

Disciplina da tenersi nel lavoro, ed altri obblighi e prerogative dell'intraprenditore.

Articolo 92.

Io mi obbligo di essere subordinato agli Architetti della Real Casa, non potendomi assentare da Palermo, senza un permesso dell'Architetto in capo, e senza lasciare chi mi rappresenta.

Articolo 93.

Io mi obbligo del pari a tenere il numero di operai e soprastanti necessari all'intero lavoro, i quali dovranno riconoscere l'Architetto della Real Casa non solo, ma gli ajutanti sorveglianti, ed architetti alunni della medesima, come loro comandanti.

Articolo 94.

Le ore del travaglio sia per principiarlo, sia per interromperlo pel riposo, sia per finirlo, saranno regolate secondo gli usi contestati nel paese.

Articolo 95.

Io dovrò stabilire dei depositi di materiali necessari al lavoro, la pietra cioè, la calce, l'arena e quando occorre l'acqua nelle posizioni, che l'Architetto della Real Casa giudicherà più conducente al bene del servizio.

Nelle grandi fabbriche ad ogni squadra di maestri assegnerò una tina per bagnare pietre ed i mattoni prima di oprarsi e massimamente di està. E durante tale stagione, in mi obbligo d'inaffiare le fabbriche, già costruite, della parte superiore.

Articolo 96.

Tutte le volte, che per cattiva condotta, od incapacità sarà stimato dall'Architetto della Real Casa di licenziare qualcheduno dei soprastanti o capi d'opera, dovrò congedarlo.

Una pari facoltà mi riserbo, e quindi potrò congedare e cambiare tutti i miei dipendenti coll'intelligenza dell'Architetto della Real Casa.

Articolo 97.

Io qui sottoscritto, per ragion del Real servizio, cui sono impiegato, non potrò mai servirmi delle altrui proprietà, tanto comunali che demaniali, e particolari, sia per materiali di cui potrò abbisognare, sia per passaggi di vetture sui terreni ridotti a vie, sia finalmente per stabilirvi delle fornaci, fabbriche di mattoni, a meno che nei casi di precisa necessità, e di assoluta urgenza; in questa ipotesi dovrà preventivamente formarsi un processo verbale comprovante la necessità e l'urgenza, e fissarsi di accordo colle Amministrazioni comunali e demaniali, o coi particolari, secondo la natura delle proprietà, le indennizzazioni corrispondenti; salvo rimanendo alle parti di chiedere formale perizia in caso di contestazione.

Articolo 98.

Non intraprenderò alcun lavoro, benchè piccolo, senza l'ordine dell'Architetto in capo della Real Casa, ed in difetto si avrà fatto per conto mio, non portandosi in misura, che i lavori ordinati.

Articolo 99.

Io non potrò dare ad estaglio la mano d' opera della fabbrica; e per gli altri lavori potrò eseguirlo coll'intelligenza dello Architetto della Real Casa.

Articolo 100.

Tutte le spese di copiatura dello carti contabili come per esempio processi verbali, stati estimativi, scandagli, misure, e bilanci saranno a mio carico, ognuna nelle copie volute dai Regolamenti.

Articolo 101.

Tutte le volte che per mia colpa, e per inadempimento dei patti convenuti, sospendessi o non eseguissi i lavori colla dovuta celerità, l'Architetto della Real Casa, visto il presente contratto ne farà rapporto al signor Amministratore Generale, onde chiedere alle Autorità competenti il mio arresto ed il sequestro dei miei effetti, ed indi procedere ad un contratto di urgenza a mio danno, a norma delle leggi, ragolamenti ed istruzioni generali.

Articolo 102.

Se durante la costruzione di un' opera lo Architetto incaricato giudicasse a proposito di fare dei cambiamenti nella parte eseguita del progetto o stimativo, che portassero pregiudizio agli interessi di mo intraprenditore, avrò dritto a darne parte all'Amministratore della Real Casa, e nel caso di approvazione per parte di questo, potrò ripetere una indennità, che sarà regolata dall'Architetto della Real Casa, e sottomessa dall'Amministratore all'approvazione di S. E. il Soprintendente Generale della Real Casa.

Se nel corso del lavoro divenisso necessario di fare alcuna opera non stata preveduta o segnata nel progetto, o nello estimativo, sarò obbligato di eseguirla a prezzo stabilito delle opere della stessa natura fissato nello tariffa, ma la esecuzione della detta novità, non potrà cominciarsi prima di essere ordinata in iscritto dall' Architetto di Casa Reale, supponendosi che questo ne abbia la debita facoltà dall'Amministratore Generale.

Articolo 103.

Io resto garanto verso l'Amministrazione per la solidità e buona costruzione delle opere a normo del progetto fatto dagli Architetti della Real Casa, e perciò quante volte trovansi nel disegno o nel progetto dei metodi insitati o non regolari, cho potessero comprometterrai, potrò farne relazione all'Amministratore Generale, e se insistono per la loro esecuzione avrò dritto ad un'ordine speciale in iscritto, onde in caso di malo avventura potesse decidersi a chi se ne deve attribuire la colpa, se al progetto, o alla esecuzione.

Articolo 104.

Le contestazioni tra mo e l' Architetto che dirige il lavoro, saran decise dall'Architetto in capo della Real Casa, a meno che lo affare non sia di tanto rilievo, che abbia bisogno della decisione dell'Amministratore.

Articolo 105.

Quando l'Architetto incaricato dei lavori opinerà che un'opera sia stata eseguita male, e che sia necessario di rifarla, o in tutto, o in parte, notificherà ciò all'Appaltatore, ingiungendagli di procedere in un termine che disignerà alla rifazione parziale, o integrale dell'opera.

Il detto Architetto contemporaneamente darà parte di ciò all' Architetto in capo.

Articolo 106.

Se lo Appaltatore assumerà non essere vera la cattiva esecuzione imputatagli, potrà fra lo spazio di giorni dieci dal giorno della notificazione fattagli dallo Architetto anzidetto, reclamare allo Architetto in capo. Questi verificherà l'opera, cho si dice male eseguita, e trovatala tale, ordinerà la rifazione. Ciò non portanto lo Appaltatoro potrà portare un ultimo reclamo all'Amministratore di questi Reali Siti, che sarà riguardato come arbitro inappellabile, e pronunzierà sul reclamo dell'Appaltatore.

Quando avvenga cho il sudetto reclamo sarà rigettato da esso Arbitro, ordinerà che lo Appaltatore proceda alla rifazione dei lavori, pei quali nel caso in cui lo Appaltatoro non vi adempia, saranno eseguiti con contratti di urgenza, impiegandovi la cauzione.

Articolo 107.

La esistenza della deliberazione esecutiva dello Amministratore Generale, che abbia condannato lo Appaltatoro alla rifarione dei lavori, importerà il pieno dritto, e senza ministero di Giudice, la facoltà alla Amministrazione di realizzare ed incassare il valore della cauzione, che sarà impiegata nello adempimento dei contratti di urgenza.

Articolo 108.

La stessa facoltà di realizzare la cauzione, ed incassarla come sopra, competerà parimente di pieno dritto e senza ministero di Giudice alla Reale Amministrazione, nei casi d'inadempimento dello Appaltatore, giusta l' art. 100 del Capitolato.

Articolo 109.

Ove a S. E. il Soprintendente Generale della Real Casa piaccia di protrarre i partiti quadriennali pel quinto anno, resta alla facoltà del lodato Soprintendente di tanto effettuire.

Articolo 110.

Dichiaro, e mi obbligo di uniformarmi a tutte le leggi, regolamenti, istruzioni e decisioni di massima che sono in vigore, e che potranno essere diramate nella durata del presente contratto, purchè essi non si trovino in opposizione coi patti e condizioni in questo atto convenuto.

Articolo 111.

Le spese di stipola, di registro, di carta bollata, ed altro occorrente per la solennizzazione del presente atto, saranno a mio carico.